

senatori LEGGE ELETTORALE



OGNI TERRITORIO AVRÀ I PROPRI PARLAMENTARI DI RIFERIMENTO

CAMERA SENATO

Un terzo dei **Deputati** eletti in collegi uninominali



Due terzi dei **Deputati** eletti in piccoli collegi plurinominali ripartiti su base nazionale

Deputati eletti nella circoscrizione estero

Un terzo dei **Senatori** eletti in collegi uninominali

Due terzi dei **Senatori** eletti in piccoli collegi plurinominali ripartiti su base regionale

Senatori eletti nella circoscrizione estero



LE COALIZIONI



Una lista presenta i propri candidati (da 2 a 4) nel collegio plurinomiale per la parte proporzionale. Una lista o un gruppo di liste sostengono un candidato nel collegio uninominale.

La soglia di sbarramento



LA SCHEDA ELETTORALE

L'ELETTORE, CON UN SOLO SEGNO, ESPRIME IL VOTO SIA PER IL COLLEGIO UNINOMINALE CHE PER LA QUOTA PROPORZIONALE



Si potrà votare con **un segno su una lista** (che vale anche per il candidato corrispondente nell'uninominal) **oppure con un segno sul nome di un candidato nell'uninominal** (che vale anche per le liste che lo sostengono).



QUOTE ROSA

Per favorire la parità di genere nei collegi plurinominali è prevista l'alternanza. Sia per i capilista plurinominali sia per i collegi uninominali è previsto un tetto del 60% per candidati del medesimo genere.



PLURICANDIDATURE

Un candidato può presentarsi in un collegio uninominale e in più collegi plurinominali, fino a un massimo di cinque.



RICONOSCIBILITÀ

Sulla scheda elettorale sono indicati i nomi di tutti i candidati, garantendo così la riconoscibilità degli eletti sia nel collegio uninominale che in quello plurinomiale.